

giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe ».

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 14 così formulato.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha presentato il seguente articolo 14 bis (aggiuntivo):

« Tutti coloro che nell'ultimo concorso furono dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti per cui era stato bandito il concorso saranno nominati alunni di cancelleria ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NUVOLONI. Poche parole soltanto dirò per giustificare il mio articolo aggiuntivo. Coll'articolo 23 della legge 18 luglio 1907 fu disposto un concorso per titoli e per esame a 500 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limite di età, che avessero prestato servizio nelle cancellerie. Il concorso ebbe luogo e furono dichiarati idonei, oltre i 500, anche altri. Onde sistemare coloro che erano stati dichiarati idonei in eccedenza ai 500, con successiva legge del 23 giugno 1910, si dispose che i diurnisti e gli amanuensi dichiarati idonei nel concorso indetto ai termini dell'articolo 23 della legge 18 luglio 1907, ma che non furono utilmente compresi nella graduatoria dei vincitori, fossero nominati alunni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie in tre anni dal giorno dell'applicazione della legge.

Orbene, una parte dei dichiarati idonei fu già collocata a posto. Intanto recentemente ebbe luogo un altro concorso per alunni di cancelleria e furono dichiarati idonei una settantina circa di concorrenti, oltre i cento, per cui il concorso era stato bandito. Rimangono quindi scoperti circa 200 posti di alunno di cancelleria. A questa deficienza si potrebbe utilmente provvedere mettendo in pianta ed assumendo in servizio tutti coloro per cui provvede la citata legge 23 giugno 1910 e quei 70 o 80 giovani ultimamente dichiarati idonei. In tal modo verrebbero a completarsi tutte le deficienze, e l'onorevole ministro, appena approvata questa legge, potrebbe sistemare tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie.

Propongo pertanto che tutti coloro che sono stati dichiarati idonei sieno anch'essi nominati alunni di cancelleria.

Per queste ragioni io prego l'onorevole ministro di volere accettare il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io non avrei difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Nuvoloni; ma devo fargli considerare che il concetto, al quale egli accenna, è in opposizione alle norme segnate nella legge sullo stato giuridico degli impiegati.

La prego poi di considerare che la sua proposta costituirebbe un precedente, che dovrebbe avere applicazione in tutti i concorsi e in tutte le amministrazioni dello Stato. Per questa grave difficoltà io non ho potuto assecondare le richieste di giovani valorosi che in recenti concorsi per l'ammissione alla magistratura erano stati riconosciuti idonei oltre il limite dei posti messi a concorso; senza di ciò volentieri accoglierei la proposta dell'onorevole Nuvoloni, e confido che, tenendo conto di quanto ho rilevato, egli non insisterà nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha udito: l'onorevole ministro la prega, per le ragioni d'ordine generale da lui indicate, di non volere insistere nella sua proposta.

NUVOLONI. Io non credo insormontabili le obiezioni fatte dall'onorevole ministro, per una ragione semplicissima: che la legge del 23 giugno 1910 è posteriore a quella sullo stato giuridico degli impiegati. Come si è derogato nel 1910 alla legge sullo stato giuridico, vi si può derogare oggi nello interesse pubblico e cioè per sistemare tutti gli uffici giudiziari di segreteria e cancelleria.

PRESIDENTE. Sta bene: pertanto ella non insiste...

NUVOLONI. Non insisto perchè, colla opposizione del ministro la Camera respingerebbe malgrado tutte le buone ragioni addotte il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 15:

« Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re ha facoltà di modificare con decreti reali le disposizioni concernenti i servizi di cancelleria allo scopo di semplificarli e di renderli più spediti ».

(È approvato).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Vorrei rivolgere